

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MADE IN ROME – Guide Wine Voice"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I – Denominazione – sede - durata. È costituita, nel rispetto della normativa vigente in materia (L. 383/2000), un'Associazione di promozione sociale denominata "MADE IN ROME - Guide Wine Voice", con il fine di svolgere attività di utilità sociale, in campo artistico, culturale e didattico, in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L'Associazione ha caratteristica di ente non commerciale, fatta salva, in via secondaria, la possibilità di svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purchè svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, oltre alla possibilità, sempre nel rispetto della normativa vigente, di poter usufruire di entrate derivanti da iniziative promozionali. L'Associazione ha sede in Mentana, via Monte San Salvatore 9 (RM), con la facoltà di aprire sedi secondarie e sezioni distaccate, anche provvisorie, ovunque in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina il referente responsabile e ne determina compiti e responsabilità. Un eventuale trasferimento di sede può aver luogo solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo II – Scopo. L'Associazione è apertistica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire le seguenti finalità: 1. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, culturale, enogastronomico e musicale; 2. diffondere la pratica del turismo sociale, culturale ed enogastronomico mediante l'organizzazione, senza carattere di professionalità ed abitualità, delle attività di turismo e di viaggio in favore dei propri associati, mirate allo sviluppo del perfezionamento culturale, sociale e morale degli stessi; 3. sensibilizzare, educare e formare gli associati promuovendo e organizzando, senza carattere di professionalità ed abitualità, visite culturali e didattiche, eventi culturali ed enogastronomici, eventi musicali e concerti, corsi di canto e di formazione, che abbiano comunque per oggetto il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione e intesi come momenti d'incontro, di relazione, di e per l'utilizzazione del tempo libero.

Articolo III – Oggetto. L'Associazione ha per oggetto: a) promuovere e realizzare iniziative e attività sociali dirette a favorire la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico, archeologico, culturale, enogastronomico e musicale; b) dare vita ad iniziative e attività pubbliche quali: eventi a tema, mostre, convegni, giornate studio, conferenze e concerti, anche in collaborazione con altri enti aventi obiettivi analoghi; c) organizzare iniziative e attività sociali, culturali, educative e ricreative volte alla conoscenza, promozione e diffusione della cultura artistica ed enogastronomia, della musica, del teatro, del cinema, del turismo e per l'utilizzazione del tempo libero; d) per il raggiungimento degli scopi associativi, anche senza carattere di professionalità e abitualità, l'Associazione potrà organizzare e gestire iniziative quali: d1) organizzazione, produzione e gestione di visite guidate, tour, gite, viaggi d'istruzione, itinerari e percorsi dedicati alla valorizzazione e alla promozione della tradizione enogastronomica italiana, anche attraverso corsi, eventi di degustazione e di avvicinamento alla tradizione enogastronomica italiana, per singole persone e/o gruppi; d2) organizzazione, produzione e gestione di eventi d'intrattenimento artistico e musicale, nonché corsi di canto e laboratori di musica di insieme e corale per singole persone e/o

gruppi; d3) formazione extra-scolastica riguardante la preparazione e l'aggiornamento di operatori nel campo artistico, turistico, enogastronomico e musicale; d4) pubblicazione di studi e ricerche, socializzazione, di scambio di esperienze e di conoscenze e come strumento d'istruzione e formazione accessibile, extra-scolastica nonché di volumi, periodici e saggi. Redazione, pubblicazione, produzione e divulgazione di materiale didattico e informativo, su supporto cartaceo, multimediale, audiovisivo, volto all'incentivazione della pratica turistica, alla diffusione di argomenti di interesse artistico, archeologico, culturale, enogastronomico e musicale tra gli associati, e per la conoscenza e la promozione di siti e località aventi requisiti pertinenti agli interessi associativi; d5) diffusione di pubblicazioni utili alla pratica del turismo culturale, sociale ed enogastronomico, quali guide, piante, opere illustrative e simili; e) collaborare con Enti e organizzazioni, sia pubblici che privati, locali, nazionali e internazionali, che si propongano finalità connesse alla gestione, promozione e diffusione dei beni culturali, dei prodotti della tradizione enogastronomica italiana o comunque finalità affini agli scopi associativi; f) collaborare con associazioni territoriali e non, operanti nel settore musicale nonché accademie e istituti di formazione artistica; g) promuovere e sostenere iniziative a favore dell'integrazione sociale, culturale e tra i popoli, favorendo lo scambio tra le etnie presenti sul territorio locale e non; h) gestire e organizzare percorsi espositivi, gallerie d'arte, monumenti, teatri, centri culturali e musicali, ritrovi. i) organizzazione di percorsi escursionistici e naturalistici con lo scopo di promuovere e far conoscere il paesaggio e il territorio italiano. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività analoga a quelle sopra elencate e utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione, infine, potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo IV – Esercizio sociale. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO II – GLI ASSOCIATI

Articolo V – Adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. II e collaborare per il loro perseguimento. Possono far parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse. Il candidato che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo VI – Diritti e doveri degli associati. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno pari diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito e di contribuire al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo VII – Categorie di associati. Gli associati si distinguono in due categorie: fondatori sono coloro che hanno sottoscritto lo Statuto e l'Atto Costitutivo e che, in qualità di soci promotori dell'Associazione, hanno votato e nominato il primo Consiglio Direttivo; ordinari sono tutti coloro

che, attraverso l'apposito modulo di richiesta, vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative. Tutte le categorie di associati, fondatori e ordinari, godono all'interno dell'Associazione degli stessi diritti e doveri, senza privilegi e discriminazioni. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo VIII – Quote associative. Tutti gli associati, fondatori e ordinari, sono tenuti al pagamento della medesima quota associativa per ciascun anno sociale. L'importo delle quote di iscrizione è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo IX – Perdita della qualifica di associato. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: a) Dimissione - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e inviata per via raccomandata, o consegnata a mano, al Consiglio Direttivo che prende atto del recesso, ne constata i motivi che lo legittimano e lo comunica all'Assemblea. Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione. b) Esclusione - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio per: inosservanza di quanto stabilito nel presente statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli Organi sociali; appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi sociali o di chiunque aderisca all'Associazione stessa; danneggiamento materiale o morale dell'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato. c) Decadenza – L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa, non esercitando più alcun diritto, viene considerato decaduto. Il Consiglio Direttivo, inoltre, decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, essenziali per concorrere al conseguimento degli scopi sociali. d) Decesso. In ogni caso di perdita della qualifica di associato, il soggetto che ha subito tale perdita non potrà ripetere i contributi versati.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo X – Organi dell'Associazione. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Articolo XI – Assemblea dei soci. 1) Costituzione. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con l'iscrizione e il pagamento delle quote associative. Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. 2) Assemblea ordinaria e straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile. L'Assemblea è, inoltre, convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. 3) Convocazione. L'Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante avviso scritto, esposto presso la sede dell'Associazione e reso per via e-mail o anche tramite il sito internet. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. 3) Compiti dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a: approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario annuale obbligatorio e del bilancio

preventivo, qualora previsto; approvazione della relazione presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso; approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione; nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto; delibera in relazione agli indirizzi generali ed organizzativi da assumere durante l'attività dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo; ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria. 4) Compiti dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a: modifiche statutarie; incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano; scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale. 5) Modalità di costituzione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza, da un suo delegato. A colui che presiede l'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I Verbali delle riunioni sono redatti da un membro dell'Assemblea nominato di volta in volta dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale assume la veste di Segretario. Le votazioni in genere avvengono per alzata di mano, ad esclusione di quelle che, per decisione del Consiglio Direttivo, avvengono a scrutinio segreto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo XII – Consiglio Direttivo. 1) Disposizioni generali. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, organo di conduzione programmatica e amministrativa, eletto dall'Assemblea dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri. I consiglieri durano in carica fino alla revoca. Le prestazioni degli eletti, in qualità di consiglieri, sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute. 2) Vacanza di un posto di consigliere. In caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati. 3) Attribuzioni. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati. Al Consiglio Direttivo, in particolare, sono attribuite le seguenti funzioni: predisporre i progetti per il raggiungimento degli scopi sociali; provvedere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria; deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria, deliberando altresì sul programma di attività proposto: stipulare atti di ogni genere inerenti l'attività associativa; stabilire le prestazioni di servizi ai soci o a terzi e le relative modalità; assumere eventuale personale determinandone i compensi e le mansioni; affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni; presentare all'Assemblea la relazione annuale illustrativa delle attività dell'Associazione ed il rendiconto contabile economico-finanziario annuale obbligatorio e il rendiconto preventivo, qualora previsto; proporre la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo della distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; gestire il patrimonio, i beni immobili ed ogni

altra risorsa a disposizione dell'Associazione; stabilire l'importo minimo delle quote annuali; redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione; promuovere assemblee anche parziali sul territorio regionale al fine di facilitare la presenza di tutti i soci; nominare al suo interno, o revocare per fondati motivi, il Presidente, fissando allo stesso tempo le responsabilità degli altri Consiglieri in base alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali; delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti. 4) Sedute e delibere del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente, su convocazione orale di almeno due membri, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta. Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, da un altro consigliere, delegato dal Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche, tuttavia il Consiglio Direttivo può decidere di renderle pubbliche in tutto o in parte, qualora ne ravvisi la necessità. Le delibere del Consiglio direttivo, per essere valide ed efficaci, presuppongono la presenza in riunione di almeno due consiglieri e dovranno comunque essere assunte con il voto favorevole di due consiglieri.

Articolo XIII – Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano. E' scelto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori, rimane in carica sino alla revoca del Consiglio Direttivo stesso.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, SCIOGLIMENTO

Articolo XIV – Proventi ed entrate dell'Associazione. 1) Per l'adempimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: quote associative annuali; contributi degli associati ed eventuali quote di partecipazione alle attività promosse, al fine di coprire esclusivamente i costi di organizzazione delle stesse; versamenti ed elargizioni spontanei fatti a qualsiasi titolo dagli associati o da terzi; contributi privati, donazioni e lasciti; entrate per servizi prestati a favore degli associati o a favore di strutture territoriali, enti pubblici e/o privati e soggetti privati, svolti in maniera ausiliaria e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; redditi derivanti dal suo patrimonio e interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici, dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale ed artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria (non prevalente) e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali; entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; tutte le altre entrate che possano concorrere al vantaggio dell'Associazione e che siano compatibili con le finalità della stessa. 2) Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo sociale di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 3) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali saranno inseriti in un'apposita voce del bilancio

dell'Associazione e l'Assemblea delibererà sull'utilizzazione di tali proventi, in armonia con le finalità statutarie ed i principi disposti dalla legge.

Articolo XV – Fondo di costituzione e patrimonio sociale. Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori hanno fatto in sede di costituzione dell'Associazione. Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi.

Articolo XVI - Bilancio o rendiconto economico-finanziario. Gli esercizi dell'Associazione si concludono il 31 dicembre di ogni anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo; il bilancio consuntivo deve essere approvato da parte dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e per tale scopo depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo XVII – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti. Gli associati che parteciperanno alle attività istituzionali dell'Associazione avranno assoluta responsabilità per la propria sicurezza e la legislazione italiana non prevede l'obbligo per le associazioni di dotarsi di un'assicurazione.

Articolo XVIII – Scioglimento. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice civile e da eventuali regolamenti, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, con le maggioranze previste dall'art. XII, n. 5, del presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo IX – Tutela della privacy. L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Articolo XX – Regolamenti e disposizioni finali. 1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci; in nessun caso, però, le norme dei regolamenti interni possono essere in contrasto con il presente statuto. 2) L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 3) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni presenti sul codice civile e le leggi vigenti in materia.

In fede, 09 maggio 2018

Marta Brunori (Presidente)

Alessandro Grillo (Vice Presidente)

Fabio Poli (Segretario)

Martina Liani (Consigliere)